XIX legislatura

A.S. 1054:

"Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

Maggio 2024 n. 147



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 − SBilancioCU@senato.it − X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1054: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"». NL147, maggio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Norme generali	1
Articolo 1 (<i>Finalità</i>)	
Articolo 2 (Classificazione dei comuni montani)	2
Capo II Organi, risorse e programmazione strategica	3
Articolo 3 (Strategia per la montagna italiana)	
Articolo 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)	4
Articolo 5 (Relazione annuale)	5
Capo III Servizi pubblici	6
Articolo 6 (Sanità di montagna)	6
Articolo 7, commi 1-3 e 8 (Scuole di montagna)	8
Articolo 7, commi 4-7 (Credito d'imposta dipendenti scuole di montagna)	10
Articolo 8 (Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)	12
Articolo 9 (Servizi di comunicazione)	13
Capo IV Tutela del territorio	14
Articolo 10 (Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)	14
Articolo 11 (Ecosistemi montani)	15
Articolo 12 (Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)	15
Articolo 13 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)	16
Articolo 14 (Rifugi di montagna)	
Capo V Sviluppo economico	
Articolo 15 (<i>Finalità</i>)	
Articolo 16 (Professioni della montagna)	
Articolo 17 (Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)	
Articolo 18 (Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)	
Articolo 19 (Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)	
Articolo 20 (Registro nazionale dei terreni silenti)	
Capo IV Disposizioni finali	
Articolo 21 (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)	
Articolo 22 (Abrogazioni)	
Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)	28

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

La norma definisce le finalità del provvedimento in esame, destinato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

In particolare, il comma 1, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure volte a riconoscere e promuovere le zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine:

- di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani,
- di favorirne il ripopolamento,
- di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole
 accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della
 formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante
 strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per
 le persone con disabilità,
- di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo,
- di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

Il comma 3 prevede che lo Stato promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto dispone l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<u>La RT</u>, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

<u>Al riguardo</u>, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

Articolo 2 (Classificazione dei comuni montani)

Il comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.

Il DPCM è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di una apposita istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con la collaborazione di sei esperti. A tali esperti non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il medesimo decreto è inoltre contestualmente definito l'elenco dei comuni montani. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani. Si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT all'aggiornamento dell'elenco dei comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il comma 2 prevede che, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani definito ai sensi del comma 1, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III (Servizi pubblici), IV (Tutela del territorio) e V (Sviluppo economico) della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 (altimetrico e della pendenza) e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure.

Il D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base di una apposita istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con la collaborazione degli esperti di cui al comma 1. Il D.P.C.M. definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno di cui ai capi III, IV e V. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno triennale.

Il comma 3 prevede che la classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

<u>La RT</u>, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito alla collaborazione degli esperti, chiarisce che si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito. Sulla base di quanto previsto dalla disposizione, ad essi, infatti non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la classificazione dei comuni montani la RT sottolinea che la stessa è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività

commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.

La RT precisa che la composizione dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l'elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente. La disposizione in esame, dunque, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che le misure onerose previste dalla presente disposizione sono riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane così come previsto anche dal successivo articolo 23, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Articolo 3 (Strategia per la montagna italiana)

La norma disciplina la Strategia per la montagna italiana (SMI). Essa individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

<u>La RT</u>, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione ha un contenuto programmatico ed ordinamentale e non determina, di conseguenza, effetti finanziari.

<u>Al riguardo</u>, atteso il carattere programmatico ed ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

Il comma 1 interviene sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

A legislazione vigente, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
 - c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
 - d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
 - f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Secondo la proposta normativa in esame, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo citato finanzierà:

- a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
- b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

Il comma 2 stabilisce che con decreto ministeriale si proceda alla definizione delle risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo.

Il comma 3 specifica che il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

Il comma 4, per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi statali fa salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone che la quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna sia ripartita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 5 dispone che una quota parte delle risorse del Fondo, definita con il decreto di cui al comma 2, possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

Il comma 6 stabilisce che le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di

fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Il comma 7 prevede che le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

<u>La RT</u>, oltre a descrivere la norma, afferma che il Fondo, come indicato nel successivo articolo 23, provvede anche alla copertura finanziaria delle misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente provvedimento.

Per la RT la disposizione non presenta, nella sostanza, riflessi di carattere finanziario ulteriori rispetto a quelli già scontati dall'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021.

<u>Al riguardo</u>, atteso che la norma definisce le finalizzazioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e che la RT chiarisce che i riflessi di carattere finanziario rimangono quelli già scontati a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5 (Relazione annuale)

Il comma 1 affida al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

<u>La RT</u> afferma che trattandosi di una disposizione programmatica, non ne derivano impatti negativi sulla finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa adempiere le attività previste dalla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI

Articolo 6 (Sanità di montagna)

Il comma 1, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del SSN, attribuisce all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

Il comma 2, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, concede annualmente, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro.

Il comma 3 concede il credito d'imposta di cui al comma 2 anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato. Esso spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60% dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

Il comma 4, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del SSN ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, prevede la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Il comma 5 stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge (recante agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna) e degli articoli 15, comma 1, lettera b) (detrazione del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro), e 16 (detrazione per canoni di locazione, in cifra fissa per fasce di reddito) del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e delle modalità di concessione del credito d'imposta

di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 7, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, incrementa il finanziamento del SSN per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.

<u>La RT</u>, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, esclude innanzitutto la sussistenza di profili finanziari ascrivibili al comma 1.

Con riferimento ai commi 2 e 3, evidenzia che gli stessi determinano oneri pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, fa presente che, al fine di garantire l'ottimale allocazione delle risorse disponibili, l'articolo 23, comma 3, introduce un meccanismo di flessibilità, prevedendo la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, svolto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dai citati commi 2 e 3.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT rappresenta che esso determina un onere economico pari al tetto di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, ai quali si provvede mediante un incremento per il medesimo importo del finanziamento del SSN con corrispondente riduzione del FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). Si sottolinea che l'effettiva attribuzione delle risorse ai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali afferenti alle categorie di personale interessate è demandata a un provvedimento del Ministro della salute, che sarà vincolato nella determinazione dell'entità dell'emolumento in questione al rispetto del limite di spesa stabilito. Anche in tal caso, l'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Si fa presente, inoltre, che, al fine di garantire un'ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, ove all'esito del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 23, comma dovessero emergere incongruità negli stanziamenti disposti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è autorizzato a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto che tutti gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e che è previsto sia un procedimento di ridistribuzione delle risorse complessive fra le diverse finalità sulla base delle evidenze che emergeranno sia l'eventuale revisione dei criteri di concessione dei crediti d'imposta per rispettare i limiti di spesa esistenti (rispettivamente, commi 3 e 4 dell'articolo 23), si rileva che la RT non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrare, perlomeno in linea di massima, la congruità degli stanziamenti. Comunque, per quanto attiene ai crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3, assumendo un valore medio del beneficio concesso pari a 2.500 euro annui, si garantirebbe l'accesso ad esso a circa 8.000 soggetti. Tale platea appare sufficientemente estesa per i primi anni di applicazione della norma, nel presupposto che si intenda destinata – come sembra dal suo tenore letterale – a soggetti che, prescindendo dalla data di inizio dell'attività medico-sanitaria nei comuni montani individuati ai sensi dell'articolo 2, procedano a prendere in locazione o acquistare un immobile dopo l'entrata in vigore della presente legge. Negli anni successivi la congruità delle risorse disponibili tenderà a diminuire, pur considerando la progressiva, ma annualmente modesta, fuoruscita dei beneficiari iniziali.

Non si dispone di alcun elemento di valutazione in merito alla congruità dello stanziamento di cui al comma 4, per cui andrebbe indicata la platea destinataria e l'importo medio dell'emolumento, distinguendo personale dirigente e non dirigente dipendente delle aziende e degli enti del SSN, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ¹.

Nulla da osservare sul comma 1.

Articolo 7, commi 1-3 e 8 (Scuole di montagna)

L'articolo introduce la definizione di "scuole di montagna".

In particolare, il comma 1 definisce scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame limitatamente a tale plesso.

Il comma 2 dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (aggiunta all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del D.L. n. 98/2011) e il regolamento recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR n. 81/2009) al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.

_

Considerando la platea composta dai dipendenti del SSN e dai medici di medicina generale (circa 650.000 lavoratori a livello nazionale) e ipotizzando la coincidenza dei comuni selezionati con tutti i comuni montani (quindi in un'ottica estremamente prudenziale), l'emolumento previsto al comma 4 dovrebbe attestarsi fra i 300 e i 400 euro annui, assumendo che la percentuale di operatori medico-sanitari afferenti al SSN nelle aree in questione sia leggermente inferiore alla percentuale di popolazione residente nelle medesime aree (il 12,1%, come riportato nell'AIR, pagina 61).

Il comma 3 prevede un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

Il comma 8 stabilisce che dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> evidenzia sul comma 1 che la norma reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della presente legge.

Il comma 2 prevede che il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 sarà assicurato nei limiti dell'organico del personale docente e dell'organico del personale ATA; inoltre, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di DSGA sarà attuata nei limiti del contingente organico determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5-quater, 5--quinquies e 5-sexies del D.L. n. 98/2011. Infine, per la formazione delle classi e l'assegnazione del personale docente, si applicherà il DPR n. 81/2009. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, invece, prevede l'introduzione di forme di incentivazione costituite dall'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza in favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani.

<u>Al riguardo</u>, non ci sono particolari osservazioni, considerato che si richiama la normativa vigente per il dimensionamento delle classi e che l'attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ha carattere ordinamentale.

Comunque, alla luce della clausola di neutralità riportata al comma 8, va ancora una volta ribadito che la RT dovrebbe illustrare gli elementi e dati che siano realmente idonei a comprovarne la sostenibilità, come d'altronde previsto espressamente stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 7, commi 4-7 (Credito d'imposta dipendenti scuole di montagna)

Il comma 4 riconosce un credito di imposta annuale a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. La norma dispone che, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2024, al personale scolastico che presti servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e che prenda in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili (di cui al comma 6 dell'articolo in commento), un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

Il comma 5 estende il credito d'imposta anche a coloro che ai fini di servizio indicati presso le citate scuole acquistino nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2024, nei limiti delle risorse disponibili (di cui al comma 6 dell'articolo in commento), in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il comma 6 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Esso è riconosciuto nel limite di una spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, e non è cumulabile con: la detrazione Irpef, spettante ai sensi dell'articolo 19 del provvedimento in esame pari a una quota degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa nei comuni di montagna; la detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa, disposta, in linea generale, dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR; la detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.

Il comma 7 affida infine a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire: i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto; le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

<u>La RT</u> evidenzia che il comma 4, a decorrere dal 2024, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo.

Ai sensi del successivo comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto, sempre a decorrere dal 2024, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle due anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, le disposizioni di cui ai primi tre commi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, invece, determinano un onere massimo pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. L'impatto economico stimato per la misura in esame deve intendersi quale tetto massimo sul quale non influirà comunque la determinazione dell'elenco dei comuni classificati come montani ai fini del riconoscimento delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge, che potrà avvenire solo successivamente alla sua entrata in vigore. Anche in questo caso, al fine di garantire l'ottimale allocazione delle risorse disponibili, l'articolo 23, comma 3, prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta in esame, nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure, svolto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dai citati commi 4 e 5.

Al riguardo, considerato che le disposizioni relative al credito d'imposta sono calibrate sulla base di un onere rimodulabile per il quale è prevista un'autorizzazione di spesa da intendersi quale tetto massimo, andrebbero forniti maggiori elementi informativi in merito ai prevedibili fabbisogni, didattici e non, derivanti dall'applicazione della norma al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziate, nonché informazioni in merito alla platea di personale interessata dall'incarico di supplenza temporaneo presso le medesime istituzioni, con una stima degli oneri derivanti dai connessi benefici.

Sul comma 6, che prevede che il credito di imposta, riconosciuto nel limite di una spesa di 20 milioni di euro annui, sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi, nulla da osservare.

Per i profili concernenti la copertura finanziaria, si rinvia all'articolo 23.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

Il comma 1 prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.

Il comma 2 reca la connessa clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' previsto che le istituzioni provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

Il comma 4 stabilisce che le università di cui al comma 1 possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'art. 4 del presente disegno di legge può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui sopra. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 595, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della "montagna", sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

<u>La RT</u>, dopo aver descritto le norme, con riguardo alla copertura degli oneri finanziari, rileva che il comma 2 specifica che le istituzioni di cui comma 1 provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 3 stabilisce un mero vincolo di destinazione potenziale a risorse già destinate per l'edilizia universitaria dalla legislazione vigente.

Al comma 4, che prevede la possibilità per le università di ricorrere a forme di insegnamento alternative, anche mediante il ricorso agli strumenti digitali, si chiarisce che la disposizione non comporta effetti a carico della finanza pubblica. Si prevede infatti che le università possano ricorrere, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, alle modalità di didattica a distanza.

Per quanto riguarda, invece, la disposizione di cui al comma 5, rileva che anch'essa non determina alcun impatto negativo sulla finanza pubblica, in considerazione del suo carattere programmatico e della circostanza che la destinazione di una quota del FOSMIT all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di

studio accreditati nei territori dei comuni montani rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del Fondo medesimo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che ai commi 2 e 4 sono poste clausole di invarianza finanziaria concernenti rispettivamente gli accordi tra università e istituzioni AFAM con il Ministero dell'università e forme di insegnamento alternative anche attraverso piattaforme digitali per la didattica a distanza, pur trattandosi in entrambi i casi di norme che prevedono soltanto delle facoltà, andrebbero forniti elementi in merito all'effettiva praticabilità di tali clausole con l'indicazione dei dati e delle informazioni che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come espressamente previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Inoltre, per gli enti in esame, si segnala che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che in presenza di norme che comportano oneri per gli enti del settore pubblico, le stesse debbano contenere l'indicazione delle risorse utilizzabili a tal fine a carico dei loro bilanci.

Quindi, in merito al comma 3, laddove si prevede la possibilità che sia autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e le AFAM, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria, andrebbero fornite delucidazioni in merito al grado di rimodulabilità dei fabbisogni posti a monte degli stanziamenti già previsti dalla norma vigente.

Infine, in merito al comma 5, che prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 (Servizi di comunicazione)

Il comma 1 stabilisce che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedano interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

Il comma 2 prevede che la copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentino una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

<u>La RT</u>, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione ha natura programmatica da cui non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, pur se la norma prevede che gli oneri connessi agli interventi sulle infrastrutture per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile, andrebbe escluso che ciò si rifletta nei contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica.

CAPO IV TUTELA DEL TERRITORIO

Articolo 10 (Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

La norma affida ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la predisposizione di apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

<u>La RT</u> ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che le attività previste dalla disposizione in esame non determinano alcun onere per la finanza pubblica avendo ad oggetto esclusivamente la predisposizione di linee guida finalizzate alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. In ogni caso, infatti, tali attività dovranno avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La disposizione ha, pertanto, natura ordinamentale e, conseguentemente, è neutrale sul piano finanziario.

<u>Al riguardo</u>, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che assicura lo svolgimento delle attività di predisposizione delle linee guida finalizzate alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 11 (Ecosistemi montani)

Il comma 1, in attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, considera le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori.

Il comma 2 attribuisce allo Stato e alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il compito di provvedere e vigilare affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle suddette zone in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione è norma di principio ed a contenuto ordinamentale, priva di effetti negativi sulla finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che lo Stato e le regioni provvedano alle attività previste dalla presente disposizione con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Andrebbero inoltre esplicitati gli eventuali risvolti finanziari discendenti dalla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche e, in particolare, se da tale dichiarazione discendano particolari regimi agevolativi nei confronti dei proprietari o conduttori dei fondi rustici.

Articolo 12 (Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

La norma prevede che una quota del Fondo di cui all'articolo 4 possa essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni.

Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

<u>La RT</u> afferma che la norma mira a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani. In particolare, la disposizione in esame, prevede che una quota del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere straordinario. La ripartizione di tali risorse avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni interessate.

La disposizione ha carattere programmatico e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la destinazione di una quota del Fondo ad attività di contrasto della crisi idrica rappresenta una mera facoltà e che per definizione non può che essere esercitata nei limiti della capienza del FOSMIT.

<u>Al riguardo</u>, trattandosi di una finalizzazione di risorse nell'ambito di un Fondo limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

Il comma 1 concede un contributo agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il contributo è concesso, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), e di cui all'articolo 34 (limite di 2 milioni di euro) della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il comma 2 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3, ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l'ambiente e il clima, rinvia ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione 28 ottobre 2021.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 5 consente ai comuni montani, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall'articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

<u>La RT</u> nel descrivere la norma ribadisce che si demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la RT evidenzia che la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23. Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, la disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno anche per l'anno 2027, pari a 4 milioni di euro, cui si provvede, nell'ambito del medesimo articolo 23, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	o. Descrizione		nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima	S	K	4	4	4		4	4	4		4	4	4	

<u>Al riguardo</u>, atteso che la norma sembra configurare in capo ai destinatari del contributo un diritto soggettivo e che questo mal si concilia ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i criteri e le modalità con cui il credito d'imposta sarà assegnato, al fine di assicurare che la concessione del credito d'imposta rispetti il limite di spesa previsto.

Articolo 14 (Rifugi di montagna)

Il comma 1 considera rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

Il comma 2 attribuisce allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione, ciascuno in base alle rispettive competenze, delle caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

Il comma 3 prevede che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

<u>La RT</u> afferma che la norma ha carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO V SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 15 (Finalità)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

Il comma 2 prevede che le misure di sostegno di cui al presente capo siano erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE (recanti la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato).

<u>La RT</u> assicura che si tratta di una norma di principio, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16 (Professioni della montagna)

Il comma 1 sancisce che la presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

Il comma 2, ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge n. 6 del 1989, e di maestro di sci, di cui alla legge n. 81 del 1991, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, prevede che la SMI (Strategia per la montagna italiana) possa individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

<u>La RT</u> afferma che si tratta di una norma di principio e dal contenuto programmatico dalla quale non derivano, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, atteso che la previsione di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna – potenzialmente onerose - è meramente eventuale e, comunque, sarebbe assoggettata agli ordinari obblighi di quantificazione e copertura degli oneri. Si conviene pertanto con la RT in merito alla natura programmatica e di principio dell'articolo in esame.

Articolo 17

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

Il comma 1 prevede che alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il comma 2 dispone che l'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo prevede misure fiscali di vantaggio a favore dei titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l'entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all'articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività.

Rispetto al testo approvato in sede preliminare, spiega la RT, il requisito anagrafico è collegato alla data di avvio dell'attività piuttosto che alla data di entrata in vigore della legge. Tale modifica, che fa seguito ad una richiesta formulata in sede tecnica dalla Conferenza delle Regioni, ha la finalità di restringere la platea dei destinatari, escludendone l'applicazione nel caso di soggetti che, pur non avendo raggiunto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato tale soglia anagrafica alla data di avvio dell'attività.

La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d'imposta nella quale l'attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione determina effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma opera il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per il periodo d'imposta nella quale l'attività è intrapresa e nei successivi due periodi, in favore dei titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività nei comuni montani e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell'attività, ci si sofferma sui criteri di determinazione dell'onere a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili.

In proposito, dal momento che il comma 1 commisura il beneficio, che presenta caratteristiche di rimodulabilità, alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito, applicando l'aliquota del 15 per cento, andrebbe quanto meno fornita una stima della platea delle nuove imprese, istituite nei comuni montani e i cui titolari non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla

data di avvio dell'impresa, interessate dalla norma. Ciò al fine di consentire una prima valutazione in merito al grado di congruità delle risorse previste.

Posto comunque che al relativo onere si farà fronte nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 23.

Articolo 18

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

Il comma 1, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20% nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché dei relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dispone che l'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 4 concede l'agevolazione di cui al presente articolo nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e ne esclude la cumulabilità con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.

<u>La RT</u>, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che dagli archivi gestionali dell'INPS sono state estrapolate le seguenti informazioni, per l'anno 2022, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di età inferiore a 41 anni di fonte Uniemens dei 1.644 Comuni montani con meno di 5.000 residenti (dato ISTAT 2021) estratti dai 1.778 forniti dal Ministero del lavoro – Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Comuni montani presenti nell'elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anno 2022 - Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000	Tempo indeterminato					
abitanti	Operai	Impiegati				
N° lavoratori con età inferiore a 41 anni	68.754	29.116				
Retribuzione media mensile (euro)	2.068	2.390				

La quantificazione dell'onere derivante dalla norma è stata predisposta, altresì, sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- decorrenza esonero: 1° gennaio 2025;
- applicazione della norma alla platea di lavoratori a tempo indeterminato, con età inferiore ai 41 anni, attualmente operante nei comuni montani presenti nell'elenco con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- invarianza della platea nel periodo in esame;
- aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro: 31%;
- aliquota media fiscale per il datore di lavoro: 23%.
- ipotesi di incremento della popolazione sopra riportata per adesione al lavoro agile con conseguente trasferimento nel comune montano:
 - impiegati: 7%
 - operai: 1%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2023. L'onere è stato stimato considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato per l'agevolazione del lavoro agile dei lavoratori a tempo indeterminato con età inferiore a 41 anni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

	Esonero contributivo ddl per lavoro agile												
Anno	Onere per esonero contributivo (limite di spesa) al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere per esonero contributivo al netto effetto fiscali										
2025	-18,5	0,0	-18,5										
2026	-21,8	7,2	-14,6										
2027	-12,5	5,5	-7,0										
2028	-10,9	1,4	-9,5										
2029	-5,4	2,2	-3,2										
2030	-0,7	0,4	-0,3										
2031	0,0	-0,6	-0,6										
2032	0,0	-0,1	-0,1										
2033	0,0	0,0	0,0										
2034	0,0	0,0	0,0										

Al riguardo, si prende atto dei dati forniti dalla RT, desunti da archivi gestionali, e delle ipotesi assunte in relazione all'incremento della platea, che risultano sufficientemente prudenziali e comunque plausibili, nonché della configurazione degli oneri come limiti massimi di spesa, anche se si auspica un'assicurazione in merito al fatto che le platee di operai e impiegati riportate in tabella e ascritte ai comuni montani con oltre 5.000 abitanti tengano conto dell'8% dei comuni di tale tipologia non inclusi nella fonte utilizzata, come si evince dalla stessa RT. Ciò premesso, la quantificazione attinente agli oneri lordi contributivi totali risulta corretta (quasi 70 milioni di euro fino al 2030) nel presupposto che l'intera platea dei beneficiari risulti costituita fin dall'inizio di decorrenza dell'esonero (gennaio 2025), senza cioè il caratteristico stratificarsi nel corso dei mesi di detta platea. Infatti, in tale ultimo caso, l'onere dovrebbe essere inferiore, in quanto la norma non concede il beneficio per 5 anni a decorrere dalla presenza di tutti i requisiti richiesti (riducendolo progressivamente dal 100% al 50% e infine al 20%) ma per i 5 anni che decorrono, verosimilmente, dal 2025. Pertanto, ad esempio, un beneficiario che integra tutti i requisiti nel giugno del 2025 godrà del beneficio per 4 anni e mezzo e non per 5 anni. Ciò premesso, la quantificazione sembra alleggerire l'onere nel primo anno di applicazione rispetto alla predetta impostazione, anche se ciò non dovrebbe contraddirla, giacché sembra scaturire essenzialmente da uno slittamento di quasi 2 mesi degli oneri contributivi dell'anno di competenza al successivo, in luogo del singolo mese che sembra ragionevole attendersi per i lavoratori in questione, come si evince osservando la differenza fra gli oneri del primo e terzo anno e quelli, rispettivamente, del secondo e quarto anno (tenendo presenti che questi ultimi sono anni in cui l'impatto finanziario riveniente dall'anno precedente è ovviamente identico a quello che viene scaricato sul successivo, essendo quindi pienamente rappresentativi dell'ammontare dell'onere in corrispondenza del beneficio al 100% e al 50% rispettivamente).

Comunque, in generale, l'impostazione adottata dalla RT appare estremamente prudenziale, in quanto, assunta la platea complessiva, ipotizza che essa sia nella sua

interezza beneficiaria del contributo fin dal gennaio 2025, conducendo ciò all'onere complessivo stimato, che si attesterebbe su livelli inferiori a partire da qualsiasi, pur minima, variazione rispetto a tale ipotesi.

L'impatto fiscale e il conseguente effetto netto sono coerenti con i dati riferiti agli oneri contributivi e all'aliquota fiscale ipotizzata.

Articolo 19

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

L'articolo introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.

In particolare, il comma 1 riconosce una agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, alle persone fisiche per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna. A tal fine, la norma prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge in esame, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il comma 2 delimita il perimetro dell'agevolazione prevedendo un limite massimo di età per il contribuente che intende avvalersi della misura e l'esclusione di alcune tipologie di immobili. Nello specifico, la disposizione stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Il comma 3 indica la non cumulabilità della detrazione introdotta dall'articolo in esame con altre agevolazioni. In particolare la norma prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 4 chiarisce la tempistica dell'applicazione della misura in esame, stabilendo che le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

Il comma 6 affida a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di definire: i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5; le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

<u>La RT</u> rileva che l'articolo prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Conclude assicurando che la misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando il comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziate andrebbero forniti elementi informativi che consentano di effettuare una stima della spesa per interessi passivi per i mutui contratti per le ristrutturazioni e/o gli acquisti degli immobili siti nei comuni montani individuati dalla norma. Ad ogni modo, dal momento che l'onere si presenta rimodulabile e perciò compatibile con un meccanismo di tetto massimo di spesa, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2024², nulla da osservare.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 23.

Articolo 20 (Registro nazionale dei terreni silenti)

Il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema

_

Si ricorda che l'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio 2022 ha previsto che al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro.

Il comma 3 specifica che ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

La RT afferma che il Registro ha la funzione di garantire una ricognizione dei terreni silenti al fine di promuoverne il recupero produttivo e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale. In particolare, si tratta di una banca dati che costituirà un'applicazione interna al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), all'interno della quale verrà garantita una mappatura specifica dei terreni silenti, la quale contribuirà a fornire un quadro d'insieme del territorio. L'utilizzo del SIAN non esclude che potranno essere i comuni, molti dei quali già abilitati al portale, a potere inserire i relativi dati. In ogni caso, verranno utilizzate risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli del MASAF; pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, alla luce delle considerazioni svolte dalla RT che evidenzia per l'istituzione e il funzionamento del Registro l'utilizzo delle risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli del MASAF, andrebbe chiarita l'entità di tali risorse e la loro idoneità a realizzare la finalità recata dalla presente disposizione.

Inoltre la RT si sofferma soltanto sulla costituzione della banca-dati mentre andrebbe assicurato che le attività di individuazione dei terreni, registrazione e inserimento di dati in capo alle regioni e ai comuni potranno essere svolte nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente, senza il sostenimento di oneri straordinari per l'implementazione del servizio.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

La norma fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

<u>La RT</u> afferma che trattandosi di disposizione ordinamentale, non ne conseguono oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 22 (Abrogazioni)

La norma dispone l'abrogazione di alcuni articoli delle precedenti leggi per lo sviluppo delle zone montane, in quanto le singole materie sono ora contenute nel disegno di legge in esame.

In particolare, si tratta della:

- legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) relativamente agli articoli:
 - 2 (Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano);
 - 5 (Concessioni di studi);
 - 6 (Demanio forestale);
 - 7 (Espropriazione);
 - 8 (Agevolazioni fiscali per terreni agricoli);
 - 15, comma 1 (Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana);
 - 22 (Opere private di interesse comune);
 - 31 (Autorizzazione di spesa);
 - 33 (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste);
 - 34 (Comunioni familiari);
 - 35 (Agevolazioni fiscali per i consorzi);
 - 36 (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute);
 - 37 (Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sulla nomina di direttore tecnico);
 - 38 (Regolamento d'esecuzione).
- legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) relativamente agli articoli:
 - 1 (Finalità);
 - 2 (Finalità e mezzi per il loro raggiungimento);
 - 15 (Autorizzazione di spesa);
 - 16 (Riserva di investimenti pubblici);
 - 17, 18 e 19 (Norme finali).
- legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) relativamente agli articoli:
 - 1 (Finalità della legge);
 - 2 (Fondo nazionale per la montagna);
 - 5-bis (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane);
 - 21 (Scuola dell'obbligo);
 - 24, comma 4 (Relazione annuale al Parlamento);
 - 25 (Onere finanziario).
- legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 319 a 321 sul Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, le cui risorse sono peraltro confluite nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ai sensi dell'art. 1, co. 596, della legge n. 234 del 2021.
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 57, comma 2-octies sull'attribuzione all'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità, enti montani) dell'organizzazione di attività strumentali connesse all'attuazione della normativa sui piccoli comuni (legge n. 158/2017), al testo unico in

materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. n. 34/2018) e al c.d. collegato ambientale (legge n. 221/2015), attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone riveniente dai bacini imbriferi montani - BIM (art. 1, legge n. 959/1953).

Il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani prevista dall'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla suddetta classificazione, anche regionali, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

<u>La RT</u> afferma che trattandosi di disposizioni ordinamentali non ne conseguono oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le abrogazioni in esame si riferiscono a materie non più compatibili con le nuove disposizioni recate dal presente provvedimento.

Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, nel seguente modo:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate relativi agli effetti riflessi per il riconoscimento degli emolumenti di carattere accessorio previsti all'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2 stabilisce che dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tali schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Essi sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

Il comma 4 stabilisce che sulla base del predetto monitoraggio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di

concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co	Co. Descrizione	e/s r	0/0 n	not	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			tto
Co			nai	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021	S	С	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	-100,0	-118,5	-114,6	-103,0	

Al riguardo, in merito ai profili di copertura non si hanno osservazioni da formulare posto che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato le risorse necessarie presenti sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano disponibili e accantonate per le finalità del presente provvedimento. Andrebbe soltanto assicurato che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per ciò che concerne la previsione al comma 2 di una apposita clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2024 Nota di lettura n. 139

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto del Governo n. 144)

Apr. 2024 Nota di lettura n. 138

A.S. 1053: "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

Nota di lettura n. 140

A.S. 1092: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"

" Documentazione di finanza pubblica n. 12

Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2)

" Nota di lettura n. 141

A.S. 1110: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

" Nota di lettura n. 142

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (**Atto del Governo n. 149**)

Mag. 2024 Nota di lettura n. 143

A.S. 1086: "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 144

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto del Governo n. 150)

" <u>Elementi di documentazione n. 4</u>

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

" Nota di lettura n. 145

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto del Governo n. 152)

" Nota di lettura n. 146

A.S. 1133: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"